



COMUNE DI ZUMPARNO

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n° 27 del 31/10/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la pulizia e manutenzione di terreni privati con presenza di rifiuti, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe selvatiche, nonché per la disciplina della combustione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture di fondi e terreni agricoli.

IL SINDACO

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Considerato che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili, ecc.) ubicate nel territorio comunale di Zumpano, provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

Dato atto che:

- ❖ le aree incolte, sia essi giardini, cortili e/o terreni recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, in stato di abbandono e/o poco curati, possono determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- ❖ tale situazione di incuria può costituire ricettacolo di animali indesiderati quali rettili, roditori ed ectoparassiti;
- ❖ la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, roditori, oltre che per insetti alati e striscianti che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, possono rappresentare possibili malattie per l'uomo;

Considerato, inoltre, che soprattutto nella stagione estiva gli inconvenienti igienico-sanitari sopra rappresentati risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

Considerato, altresì, che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro;

Rilevato, inoltre, che eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2014/2016, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21/11/2000 n. 353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi);

Che il citato provvedimento, tra l'altro, ha stabilito che il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre** è di massima pericolosità per l'innescò d'incendi in aree boschive e in terreni cespugliati, durante il quale **è vietato accendere fuochi** nei boschi, nei terreni agricoli anche se incolti, negli orti, nei giardini e parchi pubblici e privati o attuare comportamenti che possono anche incidentalmente innescare fuochi nelle aree suddette o nelle strade e nei sentieri che li attraversano;

Che nel periodo sopraindicato è sempre vietato anche l'abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) derivanti dalle attività di ripulitura, sfalcio, potatura, ecc., connesse all'esercizio delle attività agricole dei fondi e terreni agricoli;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni suesposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale con la quale obbligare i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili, ecc.) ubicate nel territorio comunale di Zumpano ad assicurare la costante manutenzione, al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute e pubblica incolumità, a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni, aree, ecc., nonché disciplinare la pratica agricola della combustione nello stesso luogo di produzione dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) derivanti dalle attività di ripulitura, sfalcio, potatura, ecc., connesse all'esercizio delle attività agricole dei fondi e terreni agricoli;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto quanto disposto dal T.U. 18/08/2000 n. 267 in materia di poteri attribuiti al Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria Locale;

Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di protezione civile;

Visto il Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

AD INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 17 DEL 11.07.2016

ORDINA

Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, per evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, quanto segue:

A) ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (quali giardini, cortili, ecc.), aree agricole non coltivate, ubicate nel territorio comunale, confinanti e/o non confinanti con siti pubblici, proprietari di villette, fabbricati e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:**

- 1) nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.): **taglio dell'erba e della vegetazione** in genere; **rimozione dei residui** di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; **estirpazione delle sterpaglie e cespugli** anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di

cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;

- 2) **regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse. Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a ml 10;
- 3) **taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) **escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 5) che per garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti dall'1 al 4 dovranno essere effettuati nel seguente modo:
 - CICLICAMENTE e comunque almeno 3 (tre) interventi durante l'arco dell'anno;
 - prioritariamente, per il primo intervento, ENTRO e NON OLTRE il 15 maggio di ogni anno;
 - ogni qualvolta sia necessario.

B) Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre, dichiarato dalla Regione Calabria con DGR n. 282 del 08/07/2014 di massimo rischio per gli incendi boschivi, **è sempre vietato praticare l'abbruciamento** nello stesso luogo di produzione di materiale vegetale o agricolo di ogni genere;

Nel restante periodo dell'anno è consentito l'abbruciamento nello stesso luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da operazioni (sfalcio, potatura, ripulitura, ecc.) connesse all'esercizio dell'attività agricola in fondi e terreni agricoli nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) utilizzato in agricoltura nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

1) L'abbruciamento del materiale vegetale deve essere effettuato mediante raggruppamento in piccoli cumuli:

- dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 6.30 alle ore 8.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
- dal 1° Aprile al 15 Giugno dalle ore 5.00 alle ore 7.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00;
- **DOMENICA E GIORNI FESTIVI: DALLE 6:30 ALLE 8:00**

2) È sempre vietato bruciare il materiale vegetale in commistione con i rifiuti, materiali di ogni genere o altre sostanze diverse dagli scarti e residui vegetali (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di medicinali, ecc.);

3) Durante tutte le fasi della combustione e fino al completo spegnimento deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore dell'area agricola;

4) L'accensione dei fuochi è consentita nel rispetto di una distanza minima dalle abitazioni di metri 10;

C) In tutto il territorio comunale, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica, i lavori agricoli e/o di giardinaggio, eseguiti con mezzi meccanici che producano rumore (tagliaerba, decespugliatori, trattori, macchine agricole in genere) devono svolgersi tassativamente secondo i seguenti orari:

Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre

Giorni feriali

dalle ore 07.00 alle ore 13.30; dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Giorni festivi

dalle ore 09.00 alle ore 13.00; dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Nel restante periodo dell'anno

Giorni feriali

dalle ore 08.00 alle ore 13.30; dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Giorni festivi

dalle ore 09.00 alle ore 13.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00

AVVERTE

Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ Sanzione Amministrativa: da € 50,00 ad € 300,00;
- ✓ Sanzione Ridotta (per come previsto dalla legge): € 100,00.

DISPONE

- La pubblicazione del presente Atto sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Zumpano;
- La trasmissione del provvedimento a:
 - Prefettura di Cosenza;
 - Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comando Carabinieri Stazione di Celico.

TUTTI GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria sede di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo giorno della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 31/10/2023

IL SINDACO
Avv. Fabrizio FABIANO

